



COMUNE DI BAGNACAVALLO

PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 28/07/2020

**OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICA
REGOLAMENTO**

Il giorno 28 Luglio 2020 alle ore 19:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

PRONI ELEONORA
BACCHERINI GIULIA
BOMBARDINI FIORENZO
BRAGONZONI MAURIZIO
DE BENEDICTIS LORENZO
DELL'AMURA AMEDEO
GIACOMONI MATTEO
MEDRI DENNY
RAVAGLI ANGELO
RAVAGLI FRANCESCO
SAMA ENRICO
TASSINARI CLAUDIA
ZANELLI BEATRICE
ZANNONI LUCA
ZINI ENRICO
BUCCHI NICOLA

GHIROTTI MARCO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

RAVAGLI ANGELO - GIACOMONI MATTEO - BRAGONZONI MAURIZIO - SAMA ENRICO

Presenti: 13

Assenti: 4

Presiede il SINDACO Sig.ra PRONI ELEONORA

Assiste il Segretario Generale Dott. CANTAGALLI PAOLO

Fungono da scrutatori: BUCCHI NICOLA - GHIROTTI MARCO - ZINI ENRICO

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Modifica Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti del Comune di Bagnacavallo:

- delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ss.mm.ii.;
- delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 ss.mm.ii.;
- delibera di Giunta Comunale n. 178 del 24/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Parte contabile - anno 2020/2022;
- delibera di GC n. 65 del 30/6/2020 con la quale è stato approvato il PEG - PIANO PERFORMANCE - PDO 2020-2022 anno 2020(ART. 197, CO.2. LETT.A DLGS N.267/00 E ART.10 D.LGS.150/2009)

Visto l'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 concernente le disposizioni relative all'istituzione ed alla regolamentazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P. - in sostituzione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico – T.O.S.A.P.;

Preso atto che il Comune di Bagnacavallo ha optato per il regime COSAP già dall'anno di contribuzione 2000;

Richiamato il vigente regolamento COSAP approvato con delibera di C.C. n. 88 del 28.12.2010 e s.m.i., da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 18 del 25/02/2019;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020 è stato differito al 30.09.2020, ad opera dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;

Rilevato che, a seguito dell'intenzione di questa amministrazione di individuare parametri idonei a

quantificare in modo omogeneo e chiaro l'applicazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico per gli impianti di telecomunicazione, ubicati nelle aree e negli spazi appartenenti al patrimonio disponibile, è stato elaborato un apposito progetto per una corretta e adeguata valutazione del canone a carico dei soggetti gestori di detti beni;

Considerato che il fine del progetto suddetto è stato quello di disciplinare l'occupazione di suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, con installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, e Impianti di reti Wireless per l'offerta pubblica di connettività Internet e similari;

Verificato che l'esito dell'analisi eseguita sul territorio ha consentito di determinare specifici coefficienti moltiplicatori per la determinazione del canone di occupazione, destinati a quantificare adeguatamente il canone COSAP dovuto in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto di connettività e di trasmissione dati su cui siano fissate antenne e apparati;

Preso atto che ulteriore obiettivo perseguito dall'amministrazione è stato quello di applicare regole omogenee nei Comuni appartenenti all'Unione della Bassa Romagna, fissando condizioni uniformi di installazione e di permanenza degli impianti e di determinazione dei canoni;

Considerato che, sulla base degli studi eseguiti, sono state classificate le installazioni come segue:

1. impianti di telefonia cellulare:
 - a1) impianto singolo,
 - a2) in regime di co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinti),
 - a3) in regime di sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra):
2. impianti di reti Wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività Internet per impianto;

Considerato che, in ragione delle distinzioni sopra illustrate, sono state previste specifiche disposizioni e importi da versare, disciplinati nell'art. 26-bis, come di seguito formulato:

Art. 26 bis

Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione degli spazi pubblici, come definiti all'art. 2 del presente regolamento, effettuata con impianti di telefonia mobile e per nuove tecnologie per l'offerta pubblica di connettività internet/dati è soggetta a previa sottoscrizione di contratto-concessione.
2. Ai fini del comma 1 ogni gestore deve sottoscrivere un apposito contratto-concessione avente ad oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale);
 - b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria per co-siting o sharing).
 - c) l'ampliamento della superficie occupata oltre a quella definita come standard.

3. Il canone dovuto è commisurato e determinato secondo quanto stabilito all'art. 34, c. 4 bis e 5.

4. Le concessioni di cui ai commi precedenti sono soggette alle seguenti condizioni:

a) impianto singolo:

- durata 6 anni, rinnovabili,
- contratto-concessione per occupazione relativa alla superficie convenzionale (art. 34, c. 4 bis), sottoscrivibile unicamente da gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati; per i soli impianti di telefonia mobile la sottoscrizione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000,00 euro a tutela del corretto ripristino dell'area;

b) impianti in co-siting/ impianti in sharing:

- durata allineata alla durata della occupazione principale,
- l'atto relativo all'occupazione primaria rimane invariato e viene sottoscritto con il nuovo operatore un ulteriore contratto-concessione riguardante la condivisione degli apparati (previa richiesta congiunta del titolare dell'occupazione primaria e dell'operatore co-utilizzatore); tale contratto può essere sottoscritto unicamente da gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati

c) ampliamenti di superficie:

- durata allineata alla durata della occupazione principale,
- l'atto relativo all'occupazione primaria rimane invariato e viene separatamente autorizzato l'ampliamento (previa richiesta del titolare dell'occupazione principale);
- l'occupazione in ampliamento è autorizzata con provvedimento che integra la concessione primaria e individua il nuovo canone sulla base dei parametri indicati all'art. 34;

5. Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni:

1) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;

2) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

6. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato utilizzando la tariffa temporanea parametrata ai moltiplicatori previsti all'art.34 e all'effettiva durata espressa in giorni.

Verificato che per la determinazione del canone dovuto da ogni concessionario occorre stabilire, oltre alla tariffa riferita al metro quadrato, anche il valore del coefficiente economico, ovvero del parametro che indica la redditività dell'occupazione realizzata da ogni operatore di telefonia mobile, nonché il numero dei giorni pari a 365 in ragione del carattere permanente dell'occupazione e il coefficiente riferito alla zona di ubicazione dell'occupazione;

Rilevato che, in merito alla tariffa da applicare, si ritiene opportuno, per motivi di semplificazione della determinazione del canone dovuto, considerare due diverse applicazioni del canone a seconda che si tratti di operatori di telefonia mobile o di occupazioni realizzate con impianti di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet;

Ritenuto, altresì, opportuno applicare una superficie convenzionale per le occupazioni delle due tipologie di operatori, applicando una superficie minima di mq. 30, per gli operatori di telefonia mobile e di mq. 10 per occupazioni realizzate con impianti di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet;

Rilevato che, in presenza di più operatori nella medesima area per la quale è autorizzata l'occupazione è opportuno applicare un diverso coefficiente in misura ridotta;

Considerato che, in ragione delle suddette modalità di applicazione del canone, dovrà essere adeguato l'articolo 34, del vigente regolamento, recante "Commisurazione e determinazione del canone", inserendo appositi commi per introdurre le fattispecie illustrate, procedendo come segue:

4-bis. *Per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile, il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale, determinata con le modalità sotto riportate, ed è calcolato senza considerare i giorni di occupazione e il coefficiente riferito alla zona di occupazione, in quanto il coefficiente economico tiene già conto di tali parametri:*

- per occupazioni fino mq. 30, vengono comunque considerati mq. 30, con applicazione di un coefficiente pari a 70;
- per occupazioni superiori a mq. 30, si considera la superficie reale, con applicazione del coefficiente pari a 70;
- per le occupazioni in co-sharing, il coefficiente da applicare è pari a 30 per ogni operatore presente sulla medesima occupazione.

4-ter *Per le occupazioni realizzate con impianti di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet, il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale, determinata con le modalità sotto riportate, ed è calcolato senza considerare i giorni di occupazione in quanto il coefficiente economico tiene già conto di tale parametro:*

- per occupazioni fino mq. 10, vengono comunque considerati mq. 10, con applicazione di un coefficiente pari a 50;
- per occupazioni superiori a mq. 10, si considera la superficie reale, con applicazione del coefficiente pari a 50;
- per le occupazioni in co-sharing, il coefficiente da applicare è pari a 15 per ogni operatore presente sulla medesima occupazione.

Rilevato che, stante il particolare calcolo del canone dovuto per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile, di cui al comma 4-bis e 4-ter, per il quale non viene assunto il numero dei giorni e il coefficiente riferito all'area in cui viene autorizzata l'occupazione, in quanto già compresi nel coefficiente economico, si rende necessario integrare il successivo comma 5, dell'art. 34 in esame, riformulandolo come segue:

"5. Il canone è determinato tenuto conto dei coefficienti moltiplicatori di cui ai successivi articoli, come schematizzati nell'allegato A al presente regolamento, sulla base delle misure unitarie di tariffa fissate con deliberazione della Giunta Comunale, ad eccezione delle occupazioni di cui ai precedenti commi 4-bis e 4-ter, per le quali il canone dovuto è determinato senza considerare i giorni di occupazione ed il coefficiente relativo alla zona di occupazione, in quanto già compresi nel coefficiente economico. Le tariffe vengono applicate con approssimazione al secondo decimale, per difetto se la frazione è inferiore a cinque o per eccesso negli altri casi. E' consentita l'approssimazione al terzo decimale per le tariffe relative alle occupazioni temporanee."

Rilevato che è intendimento di questa amministrazione promuovere iniziative di interesse pubblico, in grado di favorire la circolazione delle persone e delle merci, attraverso l'attivazione di mercati e altre forme di commercio su area pubblica sperimentali (comprese quelle previste dal titolo VII del vigente regolamento per il commercio su area pubblica), volte a verificare l'efficacia e la sostenibilità delle stesse;

Considerato che dette iniziative sono meritevoli di godere dell'esenzione dal pagamento del canone, per tutto il periodo di durata della sperimentazione, stante gli sforzi e l'impegno, non solo di natura economica, richiesti agli operatori che intendono aderire all'iniziativa dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno che la valenza di interesse pubblico debba emergere da un apposito atto della Giunta Comunale che delinea le caratteristiche e le finalità che devono possedere tali iniziative sperimentali;

Dato atto che, al fine di introdurre questa previsione nel regolamento comunale per l'applicazione del COSAP, viene aggiunto il punto aa) all'art. 39, che viene così formulato:

aa) le occupazioni realizzate da operatori del commercio su area pubblica in mercati, posteggi isolati o in altre forme di commercio ambulante sperimentali, per tutto il periodo della sperimentazione, come dettagliato da apposita delibera della Giunta Comunale, che individua i requisiti di interesse pubblico”;

Atteso che l'art. 40 del vigente regolamento comunale dispone che il pagamento del canone annuale deve avvenire entro il mese di giugno di ciascun anno;

Ritenuto opportuno, per l'anno d'imposta 2020, differire detto termine al 30 settembre, in ragione dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, a seguito della quale è stato imposto il lockdown e la chiusura di gran parte delle attività economiche, generando difficoltà economiche ai cittadini ed agli operatori economici;

Ritenuto, altresì, di differire al 30 settembre il versamento di tutti i pagamenti relativi al canone per l'occupazione di suolo pubblico in scadenza dopo l'8 marzo, data di entrata in vigore dei provvedimenti governativi che hanno imposto le limitazioni suddette;

Sentito il Dirigente dell'Area Territorio, in merito all'occupazione di suolo pubblico realizzate con antenne di telefonia mobile e con impianti *di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet*

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie I T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30/09/2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visto, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Entrate dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Viste le motivazioni illustrate in premessa

Dato atto che ai sensi del D.Lgs.267/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale e che questo è depositato presso la Segreteria Generale in formato audio ed allegato nello stesso formato alla presente delibera pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti:	13	
Consiglieri votanti:	9	
Consiglieri favorevoli:	9	
Consiglieri contrari:	0	
Consiglieri astenuti:	4	(Dell'Amura A., Medri D., Zini E., Zannoni L.)

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di modificare il vigente regolamento COSAP, approvato con delibera di C.C. n. 88 del 28.12.2010 e s.m.i., come segue:
- Inserendo l'art. 26 bis "Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione"

Art. 26 bis

Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione degli spazi pubblici, come definiti all'art. 2 del presente regolamento, effettuata con impianti di telefonia mobile e per nuove tecnologie per l'offerta pubblica di connettività internet/dati è soggetta a previa sottoscrizione di contratto-concessione.
2. Ai fini del comma 1 ogni gestore deve sottoscrivere un apposito contratto-concessione avente ad oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale);
 - b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria per co-siting o sharing).
 - c) l'ampliamento della superficie occupata oltre a quella definita come standard.
3. Il canone dovuto è commisurato e determinato secondo quanto stabilito all'art. 34, c. 4 bis e 5.
4. Le concessioni di cui ai commi precedenti sono soggette alle seguenti condizioni:
 - a) impianto singolo:
 - durata 6 anni, rinnovabili,
 - contratto-concessione per occupazione relativa alla superficie convenzionale (art. 34, c. 4 bis), sottoscrivibile unicamente da gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati; per i soli impianti di telefonia mobile la sottoscrizione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000,00 euro a tutela del corretto ripristino dell'area;
 - b) impianti in co-siting/ impianti in sharing:
 - durata allineata alla durata della occupazione principale,
 - l'atto relativo all'occupazione primaria rimane invariato e viene sottoscritto con il nuovo operatore un ulteriore contratto-concessione riguardante la condivisione degli apparati (previa richiesta congiunta del titolare dell'occupazione primaria e dell'operatore co-utilizzatore); tale contratto può essere sottoscritto unicamente da gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati

c) ampliamenti di superficie:

- durata allineata alla durata della occupazione principale,
- l'atto relativo all'occupazione primaria rimane invariato e viene separatamente autorizzato l'ampliamento (previa richiesta del titolare dell'occupazione principale);
- l'occupazione in ampliamento è autorizzata con provvedimento che integra la concessione primaria e individua il nuovo canone sulla base dei parametri indicati all'art. 34;

5. Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni:

1) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;

2) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

6. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato utilizzando la tariffa temporanea parametrata ai moltiplicatori previsti all'art.34 e all'effettiva durata espressa in giorni.

- con modifica dell'art. 34, del vigente regolamento, recante "Commisurazione e determinazione del canone", inserendo i commi 4-bis e 4-ter e integrando il comma 5 ,come segue:

***4-bis.** Per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile, il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale, determinata con le modalità sotto riportate, ed è calcolato senza considerare i giorni di occupazione e il coefficiente riferito alla zona di occupazione, in quanto il coefficiente economico tiene già conto di tali parametri:*

- per occupazioni fino mq. 30, vengono comunque considerati mq. 30, con applicazione di un coefficiente pari a 70;

- per occupazioni superiori a mq. 30, si considera la superficie reale, con applicazione del coefficiente pari a 70;

- per le occupazioni in co-sharing, il coefficiente da applicare è pari a 30 per ogni operatore presente sulla medesima occupazione.

***4-ter** Per le occupazioni realizzate con impianti di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet, il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale, determinata con le modalità sotto riportate, ed è calcolato senza considerare i giorni di occupazione in quanto il coefficiente economico tiene già conto di tale parametro:*

- per occupazioni fino mq. 10, vengono comunque considerati mq. 10, con applicazione di un coefficiente pari a 50;

- per occupazioni superiori a mq. 10, si considera la superficie reale, con applicazione del coefficiente pari a 50;

- per le occupazioni in co-sharing, il coefficiente da applicare è pari a 15 per ogni operatore presente sulla medesima occupazione;

"5. Il canone è determinato tenuto conto dei coefficienti moltiplicatori di cui ai successivi articoli, come schematizzati nell'allegato A al presente regolamento, sulla base delle misure unitarie di tariffa fissate con deliberazione della Giunta Comunale, ad eccezione delle occupazioni di cui ai precedenti commi 4-bis e 4-ter, per le quali il canone dovuto è determinato senza considerare i giorni di occupazione ed il coefficiente relativo alla zona di occupazione, in quanto già compresi nel coefficiente economico. Le tariffe vengono applicate con approssimazione al secondo

decimale, per difetto se la frazione è inferiore a cinque o per eccesso negli altri casi. E' consentita l'approssimazione al terzo decimale per le tariffe relative alle occupazioni temporanee."

- con modifica dell'art. 39, del vigente regolamento, recante "Esenzioni", integrando il comma 1 come segue:

aa) le occupazioni realizzate da operatori del commercio su area pubblica in mercati, posteggi isolati o in altre forme di commercio ambulante sperimentali, per tutto il periodo della sperimentazione, come dettagliato da apposita delibera della Giunta Comunale, che individua i requisiti di interesse pubblico";

- di dare atto per l'anno 2020 è differito il termine di pagamento di cui all'art. 40 del regolamento in esame, con posticipo della scadenza da giugno a fine settembre 2020, comprendendo anche i versamenti del canone con scadenza successiva all'8 marzo 2020;

- di dare atto le modifiche al ""REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE CONCESSIONI"" sono quelle riportate in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che le stesse, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- di dare atto che gli effetti finanziari conseguenti alle modifiche apportate al regolamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con il presente atto sono coerenti con le previsioni del Bilancio 2020-2022.

Inoltre;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti:	13
Consiglieri votanti:	9
Consiglieri favorevoli:	9
Consiglieri contrari:	0
Consiglieri astenuti:	4 (Dell'Amura A., Medri D., Zini E., Zannoni L.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

II PRESIDENTE
PRONI ELEONORA

II SEGRETARIO
CANTAGALLI PAOLO
